



Corriere Legislativo



Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Giurisprudenza rilevante










dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



31
07
24

IN EVIDENZA

-  **Contributi economici a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno**
-  **Autorizzazione a bandire ed assumere personale nel Comparto sicurezza-difesa della Polizia di Stato**
-  **Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure selettive per 2.870 unita' dell'area funzionari ed elevate qualificazioni - Anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027**
-  **Effettiva operatività della piattaforma per la raccolta delle firme espresse nell'ambito dei referendum**
-  **Istituto nazionale di statistica (ISTAT) indici dei prezzi al consumo relativi al mese di giugno 2024**
-  **Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 per semplificazioni in tema di edilizia ed urbanistica**
-  **GIURISPRUDENZA RILEVANTE - CORTE COSTITUZIONALE N. 137-24**

“[...] Con riferimento al settore del NCC, [Noleggio con conducente] [...] «i divieti e gli obblighi posti in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC, per essere legittimi, devono essere [...] adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire» [...] [si rimarca] l'esigenza di una «connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore [...] e il fine che questi intende perseguire» [...] Tale connessione manca, con chiara evidenza, nella norma censurata, che consente in concreto all'autorità amministrativa di bloccare a tempo indefinito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC, [...] ma che, soprattutto, ha causato, in modo sproporzionato, un grave pregiudizio all'interesse della cittadinanza e dell'intera collettività.[...]”.

Notizie dal parlamento



@Confisalnet



@Confisalnet



Confisal



Confisalnazionale

CORRIERE LEGISLATIVO Newsletter n. 30/2024

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - **Foto:** Adobe Stock





Le Norme

22
07
24

ASSEGNAZIONE RISORSE PER IL FONDO SVILUPPO E COESIONE ALLA REGIONE VENETO

Il Comitato interministeriale per lo sviluppo economico e lo sviluppo sostenibile, (CIPE) con Delibera n. 31 del 23 aprile 2024, procede all'assegnazione alla regione Veneto di risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) per l'arco temporale 2021-2027, come previsto dall'articolo 1, comma 178, lett. e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, in base all'Accordo per la coesione della Regione Veneto, si dispone in favore della stessa regione l'assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo pari a 538.372.385,77 euro. Il trasferimento delle risorse del FSC è subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale. In sede di monitoraggio, sono aggiornate le informazioni inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse da FSC 2021-2027. La Regione Veneto si impegna ad adottare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, un apposito sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), nel rispetto della normativa vigente applicabile. La Regione Veneto, assegnataria delle risorse della suddetta delibera, è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'Accordo per la coesione, a seguito della registrazione della citata delibera del CIPRESS da parte degli organi di controllo. Le risorse FSC assegnate con la predetta delibera, in quanto contributi a rendicontazione, erogati dalle amministrazioni centrali che non adottano la competenza potenziata, sono accertate, sulla base dei piani finanziari e dei programmi di riferimento, dalla regione, nel rispetto del principio dell'allegato n. 4/2, paragrafo 3.6, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le risorse FSC assegnate dalla delibera in questione, ivi incluse quelle destinate al cofinanziamento dei programmi europei, devono essere destinate a spese di investimento. Il procedimento di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità della regione è soggetto a puntuale tracciamento. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della citata delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione ed il sud, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, presenta al CIPRESS una specifica informativa recante l'indicazione delle sin-



gole fonti di finanziamento diverse dalle risorse FSC, indicate nell'ambito dell'Accordo come «cofinanziamento con altre risorse» e la conferma dell'attualità delle stesse a garanzia della completa copertura finanziaria degli interventi. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 170 DEL 22.07.2024**

22
07
24

ASSEGNAZIONE RISORSE PER IL FONDO SVILUPPO E COESIONE ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Il Comitato interministeriale per lo sviluppo economico e lo sviluppo sostenibile (CIPE), con Delibera n. 30 del 23 aprile 2024, procede all'assegnazione alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) per il periodo 2021-2027, come disposto dall'articolo 1, comma 178, lett. e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni. In base all'Accordo per la coesione della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, viene disposta in favore della stessa regione l'assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo pari a 32.734.948,36 euro. Per quanto attiene al monitoraggio, sono aggiornate le informazioni inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse da FSC 2021-2027. La regione si impegna ad adottare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della suddetta delibera, un apposito sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), nel rispetto della normativa vigente in quanto applicabile. La Regione Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste, assegnataria delle risorse previste dalla predetta delibera, è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'Accordo per la coesione, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPRESS da parte degli organi di controllo. Le risorse FSC assegnate con la presente delibera, in quanto contributi a rendicontazione, erogati dalle amministrazioni centrali che non adottano la competenza potenziata, sono accertate, sulla base dei piani finanziari e dei programmi di riferimento, dalla regione con l'osservanza del principio dell'allegato n. 4/2, paragrafo 3.6, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le risorse FSC assegnate dalla citata delibera, ivi incluse quelle destinate al cofinanziamento dei programmi europei, devono essere destinate a spese di investimento. È previsto il tracciamento puntuale del processo



segue le norme

di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità della regione. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera in questione, con istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, presenta al CIPRESS un'apposita informativa contenente l'indicazione delle singole fonti di finanziamento diverse dalle risorse FSC, indicate nell'ambito dell'accordo come «cofinanziamento con altre risorse» e la conferma dell'attualità delle stesse a garanzia della completa copertura finanziaria degli interventi. [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 170 DEL 22.07.2024**

22
07
24

FONDO PER I COMUNI CON MENO DI 500 ABITANTI IN RELAZIONE ALLA PERDITA DI ENTRATE ASCRIVIBILE ALL'EMERGENZA DA COVID-19

Il Ministero dell'interno diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noto il riparto, per l'anno 2023, del Fondo in favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, il suddetto Ministero comunica che nel proprio sito, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> contenuto «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 20 giugno 2024, corredato degli allegati A e B, relativo al «Riparto, per l'anno 2023, del Fondo in favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19», di cui all'art. 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2024 al n. 2939. [📄](#)


READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 170 DEL 22.07.2024**



23
07
24

PROGRAMMI AGRICOLI ANNUALI DI PRODUZIONE CON IL METODO BIOLOGICO - DIFFERIMENTO DAL 1° LUGLIO 2024 AL 26 AGOSTO 2024

Con decreto 5 luglio 2024, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in considerazione delle numerose istanze formulate dal mondo associativo, di allineare il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione con quello previsto per le domande di aiuto di politica agricola comune (PAC), onde semplificare le procedure amministrative a carico delle aziende, procede alla proroga dei termini dei programmi annuali di produzione con il metodo biologico. Pertanto, il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione, stabilito dal decreto direttoriale n. 213987 del 14 maggio 2024, è differito dal 1° luglio al 26 agosto 2024. Il suddetto decreto è immediatamente applicabile ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sul sito www.sinab.it. 

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 171 DEL 23.07.2024**

23
07
24

SANZIONI PREVISTE A CARICO DEI COMUNI PER L'EVENTUALE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI PER IL FONDO SPECIALE PER L'EQUITA' DEL LIVELLO DEI SERVIZI

Il Ministero dell'interno, con decreto 6 giugno 2024, detta modalità di attuazione del regime sanzionatorio previsto dai commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai comuni beneficiari del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi. Ciò premesso, i comuni tenuti al monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 496, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e al monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, trasmettono a Sogei - Società generale d'informatica S.p.a. le relative certificazioni nei termini fissati dai rispettivi decreti ministeriali che definiscono annualmente gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione sull'u-



segue **Le norme**

tilizzo delle risorse. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di invio delle suddette certificazioni, per gli esercizi 2023 e successivi, ed entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, per gli esercizi 2021 e 2022, Sogei - Società generale d'informatica S.p.a., per conto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, invita gli enti che non hanno trasmesso le certificazioni in questione a provvedere entro trenta giorni successivi alla ricezione dell'invito. Decorsi inutilmente i trenta giorni dall'inoltro dell'invito predetto, Sogei - Società generale d'informatica S.p.a., per conto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trasmette tempestivamente una specifica comunicazione al Ministero dell'interno recante l'elenco dei comuni inadempienti all'obbligo di invio delle certificazioni e l'elenco dei comuni che hanno certificato, in tutto ovvero in parte, il mancato raggiungimento degli obiettivi. Entro i trenta giorni successivi alla predetta comunicazione, il Ministero dell'interno provvede con proprio decreto a nominare commissario, a titolo gratuito e senza oneri a carico della finanza pubblica, il sindaco dei comuni inadempienti, per porre in essere gli adempimenti previsti. [🔗](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 171 DEL 23.07.2024**

23
07
24

SELEZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE PER LE DIPENDENZE DA SOSTANZE TRA I GIOVANI IN ETA' SCOLARE

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, diffonde un comunicato ufficiale onde rendere noto che sul sito ufficiale del Dipartimento politiche antidroga (www.politicheantidroga.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in data 17 luglio 2024 l'avviso pubblico per la selezione di progetti/interventi/attività per l'attuazione delle politiche di prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamentali tra i giovani in età scolare. (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, art. 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213). [🔗](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 171 DEL 23.07.2024**



24
07
24

AGEVOLAZIONI PER IL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "PERSUADE"

Il Ministero dell'università e della ricerca, con decreto n. 9374/2024 del 14 giugno 2024, dispone l'ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «PERSUADE», nell'ambito del programma ERAHealth CARDINOV Call 2023. Secondo il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 9 febbraio 2024 e la sua durata è di trentasei mesi. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (Allegato 3), entrambi parte integrante del suddetto decreto. Salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità. Il MUR quindi resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili. Le risorse necessarie per gli interventi predetti, sono determinate complessivamente in euro 193.900,00, nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul Conto di contabilità speciale n. 6319, ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario. In fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico, con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del Programma. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il



segue le norme

termine indicato nella scheda allegata al citato decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dal Ministero e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale. ■

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 172 DEL 24.07.2024**

24
07
24

AGEVOLAZIONI PER IL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "RESCUE"

Con decreto n. 9376/2024, del 14 giugno 2024, il Ministero dell'università e della ricerca, ammette il progetto "RESCUE" alle agevolazioni previste nell'ambito del programma ERAHealth CARDINOV Call 2023. La decorrenza del progetto è fissata al 27 maggio 2024 e la sua durata è di trentasei mesi. Il finanziamento sarà regolato con le modalità e i termini previsti dall'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), entrambi parte integrante del suddetto decreto. Resta ferma la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità. Perciò il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili. Le risorse per gli interventi in questione, sono stabilite per un totale di euro 196.560,00, come contributo alla spesa e graveranno sul Conto di contabilità speciale n. 6319, se tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo sono assolte dal beneficiario. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, secondo le modalità di rendicontazione. Nella fase di attuazione, il MUR ha facoltà di valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in



caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, secondo il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico, con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le variazioni per le esigenze rappresentate, possono essere accordate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma. Ogni fase connessa con la realizzazione del progetto dovrà concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al predetto decreto (allegato 1), eccettuate eventuali proroghe approvate dal Programma e dal Ministero e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 172 DEL 24.07.2024**

25
07
24

AUTORIZZAZIONE A BANDIRE ED ASSUMERE PERSONALE NEL COMPARTO SICUREZZA-DIFESA DELLA POLIZIA DI STATO

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2024, autorizza a bandire e ad assumere unità di personale a tempo indeterminato appartenente al comparto sicurezza-difesa della Polizia di Stato, sulle risorse da cessazione 2023, per l'anno 2024. Pertanto, in base alle risorse per le assunzioni relative all'anno 2024, derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2023, si autorizza ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato nella Tabella allegata al suddetto decreto. Per la Polizia di Stato è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2024. L'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro il 31 dicembre 2024, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato IGOP -, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda



segue le norme

a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovrà, inoltre, essere fornita dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal predetto decreto. [📄](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 173 DEL 25.07.2024**

25
07
24

AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ALL'AVVIO DI PROCEDURE SELETTIVE PER 2.870 UNITA' DELL'AREA FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI - ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027

Per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, il Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2024 è autorizzato ad avviare le procedure selettive per il reclutamento di n. 2.870 unità dell'area funzionari e dell'elevata qualificazione. La presente autorizzazione sostituisce integralmente quella rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2023, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, è stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per n. 2.584 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.). Per le assunzioni del personale in questione, restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili. [📄](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 173 DEL 25.07.2024**



CONFISAL

+39 065852071

00153 Roma, Viale di Trastevere, 60

comunicazione@confisal.it

www.confisal.it



25
07
24

EFFETTIVA OPERATIVITA' DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DELLE FIRME ESPRESSE NELL'AMBITO DEI REFERENDUM

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 luglio 2024, in ottemperanza all'articolo 1, comma 344, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, è attestata l'operatività della piattaforma prevista all'articolo 1, comma 341, della predetta legge, per la raccolta delle sottoscrizioni degli elettori a sostegno delle proposte referendarie previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e dei progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione. Il suddetto decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, pertanto, il 25.07.2024. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 173 DEL 25.07.2024**

25
07
24

SEQUENZA CONTRATTUALE AGID AD INTEGRAZIONE DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI DEL 9 MAGGIO 2022

L'ARAN diffonde un comunicato per rendere noto che il giorno 16 luglio 2024, alle ore 12.00, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto funzioni centrali. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto la Sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL AGID del personale del Comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022, (allegata al comunicato). (Tra le organizzazioni sindacali firmatarie, è presente la CONFSAL UNSA e, tra le confederazioni, la CONFSAL). [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 173 DEL 25.07.2024**



segue le norme

25
07
24

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2024

L'ISTAT pubblica gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di giugno 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). [🔗](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 173 DEL 25.07.2024**

26
07
24

RICOSTRUZIONE SISMA 2016 – FONDO DI ROTAZIONE PER LE SPESE AFFERENTI LE DELOCALIZZAZIONI OBBLIGATORIE

Il Commissario straordinario per la ricostruzione inerente il sisma 2016, con Ordinanza n. 185, del 30 maggio 2024, procede a costituire il Fondo di rotazione per le anticipazioni delle spese connesse alle delocalizzazioni a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La dotazione finanziaria del Fondo suddetto è di euro 5.000.000,00. Il Commissario straordinario procede al trasferimento dal Fondo predetto in favore delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni - vicecommissari, delle somme necessarie a seguito di specifica domanda dell'Ufficio speciale per la ricostruzione competente che ha verificato l'ammissibilità della richiesta. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con cadenza semestrale, procedono al riversamento sulla contabilità speciale del Commissario straordinario delle somme che vengono restituite alla contabilità speciale dei vice-commissari. All'occorrenza, gli Uffici speciali per la ricostruzione, trasmettono l'atto di concessione dell'anticipazione e il relativo importo oggetto del riversamento. Gli Uffici speciali per la ricostruzione trasmettono, altresì, un report relativo alla giacenza di cassa relativa alla quota del Fondo trasferita dal Commissario straordinario. [🔗](#)


[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 174 DEL 26.07.2024**



26
07
24

REVISIONE DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), diffonde un comunicato al fine di rendere noto che con delibera n. 346 del 3 luglio 2024, si procede alla revisione del regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato con pregressa delibera n. 270 del 20 giugno 2023. La delibera e il testo consolidato del regolamento sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-346-del-3-luglio-2024>. 

READ MORE 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 174 DEL 26.07.2024


27
07
24

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2024, N. 69 PER SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI EDILIZIA ED URBANISTICA

La legge 24 luglio 2024, n. 105, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia ed urbanistica, di cui abbiamo offerto a suo tempo immediata ed ampia contezza. Si segnalano, tra le altre, alcune modificazioni apportate in sede di conversione. Allo scopo di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole



segue **Le norme**

unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del Codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso. Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis. Per quanto riguarda le zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, il rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata di saldo del Contributo, tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento della realizzazione dell'intervento edilizio. La legge entra in vigore il 28.07.2024. 


READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 175 DEL 27.07.2024**

27
07
24

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE

Testo del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 124 del 29 maggio 2024), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.» 

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 175 DEL 27.07.2024**



13
03
23

CORTE COSTITUZIONALE

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

N. 137 SENTENZA 3 - 19 LUGLIO 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese - Irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, della libera concorrenza e della libertà di stabilimento - Illegittimità costituzionale. - Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 10-bis, comma 6. - Costituzione, artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 49.

Con la Sentenza n. 137-2024, depositata il 19 luglio 2024 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24.07.2024, la Corte Costituzionale torna ad affermare con chiarezza ed incisività l'incostituzionalità di divieti legislativi che pongono irragionevoli ed indefiniti limiti alla libera concorrenza, segnatamente quando si traducono in diretto danno per la collettività, sovente costretta a subire notevoli disagi a vantaggio di ristrette categorie. Si legge infatti: “[...] questa Corte, con ordinanza n. 35 del 2024 (iscritta al n. 49 reg. ord. 2024), ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dell'art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.

La suddetta disposizione prevede che: «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta



segue Giurisprudenza

e natante».

2.1.- Questa Corte ha premesso che nel giudizio principale la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla materia «tutela della concorrenza», è stata prospettata dal ricorrente in quanto la disposizione regionale impugnata - prevedendo il rilascio di duecento autorizzazioni ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente (da ora, anche: NCC) e individuando direttamente il loro destinatario - confliggerebbe, da un lato, con gli artt. 5, comma 1, e 8, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

Dall'altro, con l'art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, che preclude la concessione di nuove autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di NCC fino alla «piena operatività» del menzionato registro informatico.

Questa Corte ha quindi invertito l'ordine dei profili di censura, dal momento che i citati artt. 5, comma 1, e 8, comma 1, disciplinando le modalità di affidamento delle autorizzazioni, si pongono a valle del divieto di rilascio delle medesime posto dall'art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, per cui l'esame della doglianza inerente al contrasto con quest'ultima disposizione risulta logicamente preliminare.

Di qui la rilevanza delle questioni rimesse dinanzi a sé, atteso l'«evidente rapporto di necessaria pregiudizialità [...] tra la questione promossa dal ricorrente in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e quelle derivanti dai dubbi di legittimità costituzionale che suscita la disciplina recata dall'art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito». [...]

2.- La disposizione censurata prevede che: «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzeria e natante».

Segnatamente, sarebbe la stessa struttura di tale disposizione, nella combinazione tra la durata del divieto di rilascio e le modalità dirette a dare piena operatività all'archivio informatico pubblico nazionale, a consentire «la possibilità di bloccare per un tempo in-



definito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di NCC», come del resto si è verificato in virtù della perdurante inoperatività, dopo più di cinque anni dall'entrata in vigore del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, del suddetto archivio informatico.

L'art. 10-*bis*, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, si porrebbe quindi in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., in riferimento ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, potendosi dubitare sia della sua intrinseca razionalità sia dell'esistenza di una connessione razionale tra il mezzo apprestato e l'obiettivo perseguito; b) con l'art. 41, primo e secondo comma, Cost., potendo tradursi in un'istanza protezionistica che determina un'indebita barriera all'ingresso nel mercato, senza peraltro essere riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività; c) con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 TFUE, in quanto si risolverebbe in una restrizione della libertà di stabilimento garantita da quest'ultimo, né proporzionata, né giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

3.- Dopo l'instaurazione di questo giudizio di costituzionalità è stato adottato il decreto n. 203 del 2024 del Capo dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, da un lato, «definisce le modalità di attivazione» dell'anzidetto registro informatico e ne stabilisce la «piena operatività» a decorrere da centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo; dall'altro dispone che i decreti ministeriali n. 4 del 2020, istitutivo del registro stesso, e n. 86 del 2020, che ne ha sospeso l'efficacia (quest'ultimo peraltro già annullato dalla sentenza del TAR Lazio n. 6068 del 2024), «sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

4.- In via preliminare, occorre chiarire che l'adozione del suddetto decreto n. 203 del 2024 non ha alcuna incidenza sul presente giudizio, dal momento che le censure sono state prospettate sulla disposizione legislativa in ragione della sua «struttura», a prescindere dalle evenienze «di fatto» e dalle «circostanze contingenti» attinenti alla sua concreta applicazione.

E ciò in quanto è proprio la configurazione della disposizione censurata a consentire all'autorità amministrativa di alzare una barriera all'ingresso dei nuovi operatori nel



segue Giurisprudenza

mercato del NCC semplicemente bloccando, con il succedersi dei decreti (ovvero con la loro emanazione e la loro successiva sospensione), la piena operatività del registro informatico.

La vicenda storica lo ha concretamente dimostrato, perché la disposizione in esame ha consentito per oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore (e potrebbe consentirlo in futuro) di mantenere in vita un divieto, vincolante per regioni ed enti locali, che ha gravemente compromesso la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea.

5.- Tale carenza, tuttavia, è stata oggetto, sin dal 1995 (Segnalazione 1° agosto 1995, n. 053), di ripetute segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in quanto «dovuta principalmente a un numero insufficiente di licenze per il servizio [di taxi] emesse dai comuni interessati». Anche quando poi alcuni comuni hanno provveduto a rilasciare nuove licenze per l'esercizio del servizio di taxi, questi interventi «sono risultati insufficienti anche a fronte di una domanda di mobilità non di linea in forte crescita» e di un'offerta «di servizi di NCC» che, parimenti, «non è stata sufficiente a soddisfare la domanda di mobilità» (Segnalazione 10 marzo 2017, n. 1354).

Eppure, nonostante «la diversa configurazione dei servizi pubblici non di linea», la «domanda di mobilità non di linea considera ormai in larga parte fungibili i servizi di taxi e di NCC, come hanno segnalato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Segnalazione del 15 ottobre 2019), l'Autorità di regolazione dei trasporti pubblici (Segnalazioni al Parlamento e al Governo del 21 maggio 2015 e del 10 marzo 2017), la Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea concernente un trasporto locale di passeggeri su richiesta, taxi e veicoli a noleggio con conducente, ben funzionante e sostenibile, 2022/C 62/01)» (sentenza n. 36 del 2024).

È quindi rimasta del tutto inascoltata da parte del legislatore la preoccupazione dell'AGCM volta a evidenziare che «l'ampliamento dell'offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all'esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e dall'incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente i bisogni di mobilità della popolazione» (ancora, Segnalazione n. 1354 del 2017).

A breve distanza da tale segnalazione, infatti, è intervenuta la disposizione censurata,



che, introducendo il descritto meccanismo normativo, ha consentito all'autorità amministrativa di bloccare sino ad ora la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento dell'attività di NCC.

6.- La questione sollevata con riguardo all'art. 3 Cost., in riferimento ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, è fondata.

6.1.- Come è stato affermato da questa Corte nella sentenza n. 56 del 2020, l'art. 10-bis, comma 6, dovrebbe avere «il fine di bloccare il numero delle imprese operanti nel settore [soltanto] per il tempo tecnico strettamente necessario ad adottare in concreto il nuovo registro».

Nella suddetta pronuncia tale previsione è stata quindi ritenuta non irragionevole in quanto valutata secondo una logica “statica”.

Dal punto di vista “dinamico” in cui, dopo diversi anni, la considera nuovamente l'ordinanza di questa Corte iscritta al n. 49 reg. ord. 2024, si evidenzia, invece, una netta «contraddittorietà intrinseca» tra la regola introdotta, che permette di precludere a tempo indeterminato il rilascio di nuove autorizzazioni, e «la ‘causa’ normativa che la deve assistere» (*ex plurimis*, sentenza n. 195 del 2022), che dovrebbe essere quella, invece, di realizzare in breve tempo una mappatura delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di quelle titolari (a mercato fermo) di autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC.

6.2.- Altresì evidente è il difetto di proporzionalità.

Con riferimento al settore del NCC, di recente questa Corte ha affermato che «i divieti e gli obblighi posti in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC, per essere legittimi, devono essere [...] adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire» (sentenza n. 36 del 2024) e ha parimenti rimarcato l'esigenza di una «connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore [...] e il fine che questi intende perseguire» (sentenza n. 8 del 2024).

Tale connessione manca, con chiara evidenza, nella norma censurata, che consente in concreto all'autorità amministrativa di bloccare a tempo indefinito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC, con effetti protezionistici consistenti



segue Giurisprudenza

nell'elevare un'indebita barriera alla libertà di accesso al mercato, che non solo si è traddotta un'ulteriore posizione di privilegio degli operatori in questo già presenti – che agiscono in una situazione in cui la domanda è ampiamente superiore all'offerta – ma che, soprattutto, ha causato, in modo sproporzionato, un grave pregiudizio all'interesse della cittadinanza e dell'intera collettività.

6.2.1.- I servizi di autotrasporto non di linea, infatti, concorrono a dare «effettività» alla libertà di circolazione, «che è la condizione per l'esercizio di altri diritti» (sentenza n. 36 del 2024), per cui la forte carenza dell'offerta – che colloca l'Italia fra i Paesi europei meno attrezzati al riguardo, come risulta dai dati segnalati nell'*opinione* presentata dall'ANITRAV tanto nel presente giudizio quanto nel giudizio *a quo* – generata dal potere conformativo pubblico si è risolta in un grave disagio arrecato a intere fasce della popolazione e alle possibilità di sviluppo economico.

Essa ha infatti innanzitutto danneggiato la popolazione anziana e fragile, che, soprattutto nelle metropoli, non è in grado di utilizzare (o anche semplicemente raggiungere) gli altri servizi di trasporto di linea, ma che ha stringenti necessità di mobilità che, in particolare, si manifestano in riferimento alle esigenze di cura. Ha compromesso le esigenze di accesso a una mobilità veloce, spesso indispensabile a chi viaggia per ragioni di lavoro. Ha recato danno al turismo e all'immagine internazionale dell'Italia, dal momento che l'insufficiente offerta di mobilità ha pregiudicato la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di villeggiatura, come documentato dalla Regione Calabria nel giudizio *a quo*. Insomma, tali esempi dimostrano che, nella pur circoscritta distorsione della concorrenza che si è verificata per effetto della normativa censurata, sono stati indebitamente compromessi, non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di più ampio, che attiene all'effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che all'interesse allo sviluppo economico del Paese.

7.- Parimente fondata è la questione riferita all'art. 41, primo e secondo comma, Cost. La norma censurata, come si è detto, ha consentito e consente all'autorità amministrativa di erigere una indebita barriera all'entrata: il che preclude la concorrenza per il mercato, in contrasto con la libertà garantita dal primo comma dell'art. 41 Cost. (sentenze n. 8 del 2024, n. 171 e n. 117 del 2022 e n. 7 del 2021), in un settore già da tempo «caratterizzato,



come più volte ha rimarcato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (da ultimo, mediante segnalazione del 3 novembre 2023, rif. n. S4778), da una inadeguata apertura all'ingresso di nuovi soggetti» (sentenza n. 8 del 2024).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, è possibile una compressione della libertà d'iniziativa economica privata solo «allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, come sancito dall'art. 41, comma secondo, Cost., all'utilità sociale» (sentenza n. 150 del 2022; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017 e n. 56 del 2015).

Quanto in precedenza evidenziato (punti 6.2. e 6.2.1.) porta invece palesemente a escludere che la disposizione censurata, rinviando a una piena operatività del registro suscettibile di essere procrastinata *sine die*, sia riconducibile a un qualche motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, rispondendo, al contrario, a un'istanza protezionistica che ha, non marginalmente, inciso sul benessere sociale e sugli interessi della collettività.

8.- Fondata, infine, è anche la censura relativa all'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 49 del TFUE.

La Corte di giustizia UE, in riferimento all'applicazione del suddetto art. 49, ha chiarito che questo garantisce la libertà di stabilimento anche nei rapporti tra imprese che forniscono il servizio di taxi e imprese autorizzate per il servizio di NCC.

Pronunciandosi con riguardo al più esiguo numero di licenze che una normativa spagnola attribuiva a chi esercita il servizio di NCC (un trentesimo di quelle riservate ai taxi), la Corte di giustizia UE ha ritenuto di esaminare in modo rigoroso le preminenti finalità d'interesse generale che sono poste a presidio della disciplina limitativa – come gli obiettivi di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico dell'agglomerato urbano, nonché di protezione dell'ambiente –, precisando anche che le misure adottate devono risultare adeguate e non in grado di travalicare quanto si dimostri indispensabile per conseguire gli obiettivi fissati dalla legge (Corte di giustizia UE, sentenza 8 giugno 2023, *Prestige and Limousine SL*).

Come già rammentato nella sentenza n. 36 del 2024, la pronuncia, peraltro, «ha posto in risalto il ruolo cruciale che i servizi di NCC sono deputati a svolgere, proprio in virtù



segue Giurisprudenza

dell'impiego dell'innovazione tecnologica, per “contribuire a conseguire l'obiettivo di una mobilità efficiente e inclusiva, grazie al loro livello di digitalizzazione e alla flessibilità nella fornitura di servizi, come una piattaforma tecnologica accessibile ai non vedenti” (paragrafo 96)».

Alla luce di tale giurisprudenza, la disposizione censurata incide sulla libertà di stabilimento senza che sia ravvisabile, per quanto già esposto, un proporzionato motivo di interesse generale a sua giustificazione.


9.- Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale – per violazione degli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 49 TFUE – dell'art. 10-*bis*, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-*bis*, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2024 

READ MORE 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE
GAZZETTA UFFICIALE – 1a SERIE SPECIALE
CORTE COSTITUZIONALE N. 30 DEL 24.07.2024**

CORRIERE LEGISLATIVO

dal parlamento



SENATO – ASSEMBLEA

23
07
24

210^a SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta del 23 luglio 2024, l'Assemblea, con 98 voti a favore, 70 contrari e un astenuto, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 1193 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, sostegno agli alunni con disabilità, avvio a.s. 2024/2025 e norme su università e ricerca.

Il relatore, sen. Marcheschi (FdI), ha illustrato il testo che, a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, si compone di 26 articoli suddivisi in quattro Capi. Il Capo I (articoli 1-5) interviene in materia di sport e lavoro sportivo, attraverso l'introduzione di misure di supporto agli enti sportivi e di disciplina fiscale del lavoro sportivo, promuovendo la rappresentanza equa e qualificata nei direttivi delle federazioni. Il Capo II (articoli 6-9-bis) reca disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, attraverso interventi quali l'incremento del numero di docenti specializzati e il finanziamento del trasporto scolastico per studenti disabili, oltre a snellire le procedure di riconoscimento dei titoli esteri. Il Capo III (articoli 10-14-quater) contiene disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-2025, stabilendo misure per il reclutamento dei docenti e la valutazione dei dirigenti scolastici e promuovendo l'integrazione degli alunni stranieri. Il Capo IV (articoli 15-17) interviene in materia di università e ricerca, prevedendo riforme per il riordino del preruolo universitario e della ricerca. Durante l'esame in sede referente, sono stati accolti atti di indirizzo per sensibilizzare il CONI e il Comitato Paralimpico alla modifica degli statuti per garantire il voto elettronico e l'equilibrio di genere nelle governance.

24
07
24

211 SEDUTA PUBBLICA

In apertura di seduta la Vice Presidente Castellone ha ricordato il tragico incidente occorso nella notte del 22 luglio scorso nel quartiere di Scampia, a Napoli, dove il crollo di un ballatoio ha causato due vittime e 13 feriti, tra cui sette bambini in condizioni molto gravi. Ha quindi espresso cordoglio alle famiglie delle vittime, solidarietà agli sfollati e



segue dal parlamento

ringraziamenti ai soccorritori, invitando l'Assemblea a un momento di raccoglimento. Con 106 voti a favore, 68 contrari e un astenuto, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 1197 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

Il Vice Presidente della 8a Commissione, sen. Rosa (FdI), ha riferito all'Assemblea che la Commissione non è riuscita a concludere i lavori, con la conseguente impossibilità di conferire il mandato al relatore. Alla luce delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, il provvedimento consta di 5 articoli. L'articolo 1 modifica il testo unico delle disposizioni in materia edilizia introducendo nuove categorie per opere minori, semplificando i cambi di destinazione d'uso, aumentando le sanzioni per abusi edilizi e prevedendo tolleranze per difformità minori. L'articolo 2 permette di mantenere le strutture amovibili realizzate durante la pandemia oltre il limite temporale, se necessarie; i Comuni possono richiederne la rimozione e le dichiarazioni false sono penalmente sanzionabili. L'articolo 2-bis stabilisce che il certificato di collaudo per edifici del Vajont sostituisce il certificato di abitabilità, se le opere rispettano le norme edilizie dell'epoca. L'articolo 3 estende specifiche norme edilizie a interventi e amministrazioni pubbliche, chiarisce la ripartizione delle riduzioni fiscali e regola la restituzione di somme versate per sanzioni. Infine, l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

L'Assemblea ha avviato un dibattito sulle prossime elezioni in Venezuela. [🔵](#)



CAMERA - AULA

24
07
24

332^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 24 luglio, l'Assemblea, con 171 voti favorevoli e 122 contrari, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie (C. 1975).

Nella parte pomeridiana della seduta sono stati approvati i seguenti disegni di legge: Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici (C. 1929); Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 (A.C. 1951); Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 (A.C. 1952). I provvedimenti passano all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Successivamente la Camera ha respinto la questione pregiudiziale Caso ed altri n. 1 riferita al disegno di legge: Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (Approvato dal Senato) (A.C. 1691). Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Alle 15 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata - question time sui seguenti argomenti:

- Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza siccità in Sicilia, con particolare riguardo all'attuazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (Provenzano - PD-IDP);
- Iniziative di competenza volte ad accelerare la realizzazione dell'infrastruttura stradale Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa Gallura (Giagoni - LEGA);
- Iniziative di competenza volte a dar seguito ad una recente sentenza della Corte costituzionale in materia di servizio di trasporto pubblico non di linea, al fine di ampliarne l'offerta e l'efficienza (De Monte - IV-C-RE);
- Chiarimenti e iniziative in merito all'introduzione di sistemi di pedaggio basati sul riconoscimento automatico delle targhe, con particolare riferimento al servizio TargaGo sulla tangenziale di Napoli (Pastorino - Misto+E);
- Iniziative di competenza volte a migliorare la qualità del servizio di trasporto ferroviario e aereo (Lupi - NM(N-C-U-I)-M);



segue dal parlamento

- Iniziative volte a garantire un adeguato servizio ferroviario nelle regioni meridionali, alla luce del grave incidente che ha bloccato la tratta tra Vallo della Lucania e Sapri (Fenu - M5S);
- Iniziative di competenza a tutela dei viaggiatori e della continuità territoriale in relazione all'incremento dei prezzi dei servizi di trasporto aereo e marittimo nel periodo estivo (Foti - FDI);
- Chiarimenti in ordine agli scenari sulla produzione di energia nucleare individuati nell'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Bonelli - AVS);
- Elementi e iniziative in merito alla ripresa del settore cinematografico e audiovisivo (Marrocco - FI-PPE);
- Chiarimenti in merito ai criteri contenuti nel prossimo decreto ministeriale per l'applicazione della disciplina in materia di credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (Grippo - AZ-PER-RE).

Per il Governo sono intervenuti il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini; il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin; il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

25
07
24

333^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di giovedì 25 luglio si è svolta l'informativa urgente del Governo in ordine al credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica per il Mezzogiorno.

In precedenza la Camera ha approvato il Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2023 (Doc. VIII, n. 3) e il Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2024. (Doc. VIII, n. 4).

26
07
24

334^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di venerdì 26 luglio il governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (C. 1937-A).

In precedenza ha avuto luogo la discussione sulle linee generali della proposta di inchiesta parlamentare: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. [📌](#)